

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge n. 9/2020, dell'articolo 22 del decreto legge n. 18/2020 e
dell'articolo 41 del decreto legge n. 23/2020

Il giorno 15 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:
l'azienda W.P. LAVORI IN CORSO SRL con sede legale in BOLOGNA, via dell'Arcoveggio, n.59/5,
P.IVA 02370420370, rappresentata con delega da Paola Fontanelli (Confcommercio Ascom Bologna)

e
Filcams CGIL rappresentata da Emanuele Ferretti
Fisascat CISL rappresentata da Mirco Ceotto
Uiltucs rappresentata da Stefano Franzoni

Premesso che

- 1) l'azienda, che alla data odierna occupa complessivamente 63 dipendenti (di cui 1 con qualifica di dirigente), alla data del 17/3/2020 occupava 64 dipendenti (di cui 1 con qualifica di dirigente) nelle unità produttive dislocate nelle regioni EMILIA ROMAGNA, PIEMONTE, LOMBARDIA, LAZIO indicate nell'Allegato 1, nei cui confronti applica il CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi Confcommercio ed è inquadrata previdenzialmente nel settore Terziario;
- 2) l'azienda in base all'inquadramento previdenziale e al numero di dipendenti occupati, non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a COVID 19, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto Legge;
- 3) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le Regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 4) le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile e indispensabile attuare la riduzione / sospensione temporanea dell'attività lavorativa nei confronti dei 63 dipendenti in forza alla data del 17/3/2020 di cui al punto 1) delle premesse che possono beneficiare della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9/2020, dell'art.22 del D.L. 18/2020 e dell'art. 41 del D.L. 23/2020.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:


- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa o la sospensione non sono imputabili all'azienda né ai lavoratori e le Parti ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla necessità della presentazione alle Regioni competenti della richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore/riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili dal 09 marzo 2020 per n. 63 lavoratori di cui al punto 4 delle premesse, per un periodo non superiore a nove settimane per i dipendenti operanti nelle regioni Piemonte e Lazio (rispettivamente n. 10 e n. 6 dipendenti) ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e a tredici settimane per i dipendenti operanti nelle regioni Emilia Romagna e Lombardia (rispettivamente n. 36 e n. 11 dipendenti), ai sensi rispettivamente dell'Atto del Dirigente dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia Romagna n. 630 del 3/4/2020 e del Decreto della Regione Lombardia n. 3803 del 26/03/2020, nonché dell'art. 17 del D.L. 9/2020, dell'art.22 del D.L. 18/2020 e dell'art. 41 del D.L. 23/2020;



- d) qualora nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività, si dovesse presentare la necessità di soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro o di ripresa graduale delle attività, l'azienda attuerà tale variazione dandone comunicazione preventiva ai lavoratori interessati e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo. In tal caso verrà applicato un principio di rotazione del personale a parità di mansioni equivalenti e verranno rispettate le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela;
- e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- f) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- g) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- h) tenuto conto della condizione straordinaria ed emergenziale in cui le Parti si trovano a definire il presente accordo, che non consente di fatto la possibilità per le Organizzazioni di incontrare i lavoratori per informati preventivamente sulle ragioni e gli effetti dell'applicazione degli istituti di CIGD, l'azienda si rende disponibile, non appena ciò sarà possibile, a rendere agibile, su eventuale richiesta delle OOSS, un incontro tra le stesse e i lavoratori, così che sia garantita la possibilità per gli stessi lavoratori di ricevere chiarimenti e informazioni dalle Organizzazioni citate, anche nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti;
- i) nel periodo di validità del presente Accordo le Parti si impegnano ad incontrarsi nuovamente in via telematica a seguito di richiesta di una di loro.
- j) L'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto, telematicamente.

Bologna, li 15/4/2020



Per W.P. LAVORI IN CORSO S.R.L.

FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS

